

Informativa per la clientela di studio

N. 4 del 11.01.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Disposizioni in materia di riscossione dei tributi

Gentile Cliente,

Dal 1° gennaio 2013 con la Legge di Stabilità entrano in vigore nuove e importanti procedure per la riscossione dei tributi.

Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, saranno tenuti, d'ora in poi, a sospendere, immediatamente, ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, se il contribuente presenta un'apposita istanza motivata e pertinente al ruolo.

Novità procedurali

Come saprà, fino ad oggi, il contribuente che avesse ricevuto la notifica di un ruolo da un soggetto incaricato alla riscossione dei tributi (es Equitalia), non aveva la possibilità di fare valere le proprie ragioni (es. tributo già pagato, sgravio già emesso) di fronte all'esattore, ma doveva rapportarsi direttamente all'ente creditore (Es. Agenzia delle Entrate). Nel frattempo però non venivano sospese le azioni di recupero del credito da parte dell'agente di riscossione.

A partire dal 1 Gennaio 2013, invece, **entro 90 giorni** dalla notifica del primo atto di riscossione o di procedura cautelare o esecutiva (es. fermo amministrativo), **il contribuente può presentare una dichiarazione documentata al concessionario** per contestare l'atto, emesso dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, o la successiva **cartella o avviso di pagamento**, dichiarando che:

- Il credito è stato già estinto da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
- Il credito oggetto dell'atto è soggetto a prescrizione o decadenza, intervenuta prima dell'esecutività del ruolo;
- L'ente creditore ha concesso una sospensione amministrativa;
- È in corso una sospensione giudiziale oppure una sentenza ha annullato del tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore;
- L'ente creditore ha attuato un procedimento di sgravio;
- Altre cause di non esigibilità del credito.

Entro i successivi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il concessionario deve trasmettere all'ente creditore la dichiarazione e la relativa documentazione allegata per avere conferma delle motivazioni del contribuente debitore e quindi della non esigibilità del credito.

Decorsi ulteriori 60 giorni l'ente creditore deve comunicare, in caso di esito positivo, al debitore la correttezza, validità e fondatezza della documentazione presentata e provvede a notificare al concessionario l'esito del controllo al fine di sospendere o interrompere ogni procedimento in corso relativo al credito oggetto di riscossione.

In caso negativo avvisa il debitore della non fondatezza e validità della documentazione prodotta e notifica al concessionario la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.


Se l'ente creditore non provvede all'invio al debitore e al concessionario della conferma di sgravio o sospensione del procedimento, **entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione**, il credito iscritto a ruolo viene annullato di diritto e al concessionario viene automaticamente tolto l'incarico di riscossione per il credito in questione.

Sanzioni

In caso di presentazione di documentazione falsa, oltre alla responsabilità penale, si incorre in una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% dell'ammontare degli importi dovuti, con un minimo di Euro 258.

Differenza per debiti fino a 1.000 Euro

Un caso particolare riguarda i debiti fino a 1.000 Euro, oggetto di riscossione coattiva dal 1 Gennaio 2013: a seguito di presentazione della dichiarazione al concessionario della riscossione, non si procede ad alcuna azione cautelativa o esecutiva **nei primi 120 giorni**, soltanto nel caso in cui non fosse stato già notificato al debitore il rigetto della sua documentazione da parte dell'ente creditore.



Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.